

RIENTRO DEI CAPITALI

20 aprile 2015 ore 06:00

## Voluntary disclosure: focus su trust e beni patrimoniali all'estero

di **Stefano Loconte** - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato

Possono accedere alla procedura di voluntary disclosure, al fine di regolarizzare le violazioni all'obbligo di monitoraggio fiscale, oltre alle persone fisiche che si qualificano fiscalmente residenti in Italia, anche i trust fiscalmente residenti, le c.d. società esterovestite e i soggetti che detengono attività all'estero mediante intestazioni fiduciarie. Se ne parlerà nell'ambito del ciclo di seminari "Voluntary Disclosure - focus sugli aspetti applicativi", organizzato da BNL-BNP Paribas Private Banking, in collaborazione con la Scuola di Formazione IPSOA, che si svolgeranno in nove città italiane dal 22 aprile al 20 maggio. Nove incontri di formazione dedicati ai professionisti che nei prossimi mesi saranno impegnati a dar seguito agli adempimenti previsti dalla procedura.

La procedura di **voluntary disclosure** consente ai contribuenti di regolarizzare, entro il 30 settembre 2015, gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio, nonché di definire le violazioni relative agli obblighi di dichiarazione dei redditi connessi a detti investimenti ed attività di natura finanziaria.

La richiesta non può essere presentata più di una volta e garantisce, dietro pagamento integrale delle imposte dovute, una **riduzione delle sanzioni amministrative** nonché la **non punibilità** per alcuni reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000.

Come confermato dalla [circolare n. 10E del 13 marzo scorso](#), possono avvalersi della procedura anche i trust, di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), TUIR, essendo tenuti agli adempimenti previsti in materia di monitoraggio fiscale.

Occorre precisare che ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono attivare la procedura di collaborazione, in quanto assoggettati agli obblighi di cui all'art. 4, D.L. n. 167/1990, si deve tenere conto anche delle modifiche introdotte dalla legge n. 97/2013, con ciò riferendosi all'estensione dell'obbligo dichiarativo in materia di **monitoraggio fiscale** alla figura del "**titolare effettivo**" definita dall'art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007 e dal relativo allegato tecnico.

Pertanto, potranno accedere alla collaborazione volontaria anche quei soggetti che, pur non essendo possessori formali delle attività estere ne sono i "titolari effettivi". In merito si rinvia integralmente al contenuto della [circolare n. 38E del 23 dicembre 2013](#), paragrafo 1 (Obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti).

Nella circolare n. 38/E/2013 si chiariva, relativamente ai **trust trasparenti residenti**, che gli **obblighi** di monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero ricadono **sul trust e non sul beneficiario** se quest'ultimo non riveste la qualifica di "titolare effettivo".

L'ammontare che deve essere indicato nel **quadro RW** della dichiarazione dei redditi e che, di conseguenza, dovrà essere regolarizzato mediante la procedura di collaborazione volontaria, è il valore complessivo delle attività estere, con la specifica indicazione della percentuale del patrimonio non attribuibile ai "titolari effettivi" se presenti.

Diversamente, qualora il beneficiario individuato sia il "titolare effettivo" delle attività estere detenute dal trust residente, gli obblighi di monitoraggio ricadono in capo a quest'ultimo, che dovrà indicare il valore delle attività estere, nonché la percentuale di patrimonio a esso

riconducibile.

Inoltre, con il provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2013, si fornivano, mutuandole dalla normativa antiriciclaggio, le seguenti **casistiche di titolare effettivo**:

- a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Infine, con riferimento all'ipotesi di un **trust fiscalmente residente in Italia**, che possiede investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che si deve applicare il c.d. **approccio look through**, rischiando in questo modo anche di duplicare gli obblighi di monitoraggio fiscale, sia in capo al trust residente, sia in capo al contribuente fiscalmente residente che si qualifica "titolare effettivo" degli assets esteri detenuti dal trust medesimo. Pertanto, al fine di fugare eventuali dubbi sugli obblighi di monitoraggio fiscale, è stato chiarito che gli stessi debbano essere assolti congiuntamente dal trust e dal titolare effettivo ma ciascuno per la quota di propria spettanza.

È opportuno altresì sottolineare che la voluntary disclosure potrà essere attivata anche da quegli **enti di diritto estero** la cui **sede di direzione effettiva è in Italia** (le c.d. **società "esterovestite"**): in questi casi, la cui residenza va riquilificata in Italia ai sensi dei criteri di collegamento fissati dall'art. 73 TUIR.

Con riferimento ai trust, inoltre, il documento di prassi ha precisato che possono aderire alla procedura in esame anche i cosiddetti "**trust esterovestiti**", ovvero quei trust la cui residenza nel territorio dello Stato venga determinata ai sensi dell'art. 73, comma 3, TUIR.

In ultima istanza, va ricordato che può avvalersi della procedura anche il contribuente che detiene attività all'estero **senza** esserne **formalmente intestatario**, avendo fatto ricorso ad un soggetto interposto o a intestazioni fiduciarie estere.

Infatti, i contribuenti che hanno avuto la disponibilità a qualunque titolo o che comunque avevano la possibilità di movimentare attività finanziarie all'estero, pur non essendone i beneficiari effettivi, sono tenuti, per consolidata giurisprudenza, ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

In particolare, tornando ai trust, secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, si verifica un caso di interposizione quando dei soggetti hanno l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali solo "formalmente" intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).

Di conseguenza, ogniqualvolta il **trust** sia un **semplice schermo formale** e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti), deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

---

#### Voluntary Disclosure - focus sugli aspetti applicativi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, è diventata operativa la **voluntary disclosure**, uno dei temi più controversi e di attualità del panorama fiscale nazionale ed internazionale. La pubblicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della circolare con le "prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria" ha tuttavia lasciato aperti dubbi e interpretazioni.

**BNL-BNP Paribas Private Banking**, in collaborazione con la **Scuola di formazione IPSOA** di Wolters Kluwer Italia, lancia "**Voluntary Disclosure - Focus sugli aspetti applicativi**": nove incontri di formazione concreta dedicati ai professionisti che nei prossimi mesi saranno impegnati a dar seguito agli adempimenti previsti dalla procedura.

[Preleva il programma](#)

